



Milano, 20 ottobre 2019

Agli Agenti di assicurazione
Loro Indirizzi

Oggetto: Fruibilità percorsi formativi

Il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, noto anche come "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro", nonché il successivo accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, contemplano una serie di obblighi formativi per titolari e lavoratori.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni espone gli interessati a pesanti sanzioni e responsabilità che nei casi più gravi possono essere anche di natura penale.

Nell'intento di agevolare le agenzie di assicurazione interessate a far fronte a queste incombenze, EBISEP propone un ricco calendario di corsi di formazione e di aggiornamento completamente gratuiti grazie ai contributi che le agenzie di assicurazione versano a EBISEP.

Il catalogo dei corsi ne prevede la fruibilità "a distanza" (FAD) e/o in aula:

Elenco corsi modalità FAD

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE GENERALE	4 ORE
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA	4 ORE
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA	6 ORE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	64 ORE
AGGIORNAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	6 ORE



Elenco corsi modalità AULA/AULA LIVE

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE GENERALE	4 ORE
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA	4 ORE
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA	6 ORE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	64 ORE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	32 ORE
AGGIORNAMENTO ANNUALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	4 ORE
AGGIORNAMENTO ANNUALE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	8 ORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULI 1/2/3/4	16 ORE
AGGIORNAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	6 ORE
ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE	4 ORE
AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE	2 ORE
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE E GESTIONE EMERGENZE GRUPPI B e C	12 ORE
AGGIORNAMENTO PER GRUPPI B e C - ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE E GESTIONE EMERGENZE	4 ORE



Elenco corsi modalità BLENDED: AULA+FAD

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULI 1/2 IN FAD + MODULI 3/4 IN AULA	16 ORE
---	--------

Stesura DVR e AGGIORNAMENTO DVR

Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di iscrizione e fruizione, gli interessati possono contattare l'assistenza tecnica alla mail assistentatecnica@ebisep.it o telefonare al numero 3482124406.

In calce a questa lettera riportiamo un utile sintesi del sistema sanzionatorio vigente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Elena Dragoni



Vademecum decreto legislativo n.81/2008

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di riferimento; SI/NO
- Il Verbale di riunione periodica (almeno una riunione l'anno nelle aziende con più di 15 addetti);
- La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e lettera di comunicazione alla Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro (è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato con allegate le ricevute postali delle raccomandate);
- La documentazione che attesti il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di Rspg;
- Nomina del medico competente;
- La designazione degli addetti antincendio, gestione incendi ed evacuazione di emergenza (un addetto per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti);
- La designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (un addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti);
- Gli attestati di avvenuta formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione;
- Gli attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso;
- I verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere;
- Il verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto a eleggerlo);
- La documentazione con la quale l'azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto a eleggere il Rls (nel caso non sia stato eletto);
- L'attestato del corso di formazione del Rls (se eletto);
- Documento di valutazione dei rischi
- Libro paga e libro matricola;
- I certificati di conformità degli impianti
- I libretti di uso e manutenzione delle macchine attrezzature;
- Le schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
- I verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature;



Sanzioni amministrative e penali previste in caso di inadempienza

La legge in materia di sicurezza sul lavoro, oltre ad indicare una serie di doveri per il datore di lavoro e per i soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi in cui operano i lavoratori, stabilisce una serie di pesanti sanzioni nei casi in cui questi obblighi non sono rispettati.

Le sanzioni sono numerose e non essendo possibile riassumerle tutte, occorre se non altro ricordare le più importanti.

In primo luogo il datore di lavoro viene punito con l'arresto da 3 a 6 mesi oppure con una ammenda che va da 2.500 Euro a 6.400 Euro quando:

- non adotta il documento di valutazione dei rischi
- non nomina un responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- non segue la formazione prevista dalla legge nel caso in cui decida di curare personalmente la sicurezza sul lavoro senza delegare questi compiti ad altri.

La legge, poi, stabilisce che nella redazione del documento generale sui rischi devono essere seguite delle procedure particolari e soprattutto devono essere acquisiti (e valutati) una serie di elementi necessari per identificare i rischi per la salute dei lavoratori. Se queste modalità non vengono osservate, il datore di lavoro va incontro ad una sanzione penale, una ammenda da 1.000 Euro a 2.000 Euro.

Inoltre l'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 (che ha sostituito il più noto D.Lgs 626/1994, conosciuto anche semplicemente come "626"), prevede una lunga serie di sanzioni penali per le inosservanze degli obblighi di sicurezza che lo stesso decreto stabilisce per il datore di lavoro nei singoli ambiti operativi.

Per rendere più efficace il sistema e quindi per invogliare maggiormente le imprese ad adottare ogni migliore protezione per i propri dipendenti ed evitare che venga considerato "conveniente" non adeguarsi agli standard di sicurezza imposti dalla legge, il D.Lgs. 81/2008 accompagna le sanzioni penali con pesanti sanzioni amministrative.

Tra queste si può ricordare in particolare l'ordine di sospensione dell'attività di impresa (previsto dall'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008) che può essere emanato in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di prevenzione degli infortuni. Questo provvedimento però ha natura discrezionale. Ciò significa che l'Autorità Amministrativa non è obbligata ad emetterlo.

Anche se spesso le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/2008 hanno carattere pecuniario (consistono cioè nell'obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di multa o di ammenda) la differenza con le sanzioni amministrative pecuniarie è profonda.

Infatti la sanzione penale viene applicata all'interno di un procedimento di tipo penale e quindi al termine di un vero e proprio processo che si conclude con una sentenza di condanna.

Infine nelle ipotesi in cui si verificano degli infortuni molto gravi per colpa del datore di lavoro ed in particolare in caso di incidente mortale, sono previste sanzioni amministrative molto pesanti che prevedono il pagamento di multe dall'importo elevatissimo e alle quali può fare seguito anche un divieto di collaborare con la Pubblica Amministrazione.



La responsabilità per omicidio colposo e lesioni colpose

Come abbiamo visto in precedenza il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce una lunga serie di obblighi che sono finalizzati a rimuovere i pericoli per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori nel momento in cui svolgono la loro attività alle dipendenze del datore di lavoro. Le sanzioni che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente riguardano esclusivamente la violazione di questi obblighi che potrebbero essere definiti obblighi precauzionali.

Quando invece si verifica un infortunio sul lavoro oppure un lavoratore contrae una malattia professionale e contemporaneamente risulta che il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi di sicurezza e che la malattia o l'infortunio si sono verificati proprio a causa dell'inosservanza di questi obblighi, il datore di lavoro (insieme agli altri soggetti che ha eventualmente delegato a seguire la sicurezza) può andare incontro alle pene previste dalla legge penale per i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose.

Questi reati, peraltro, prevedono delle aggravanti (cioè degli aumenti della pena che viene poi stabilita dal Giudice) in quanto il fatto si è verificato in seguito alla violazione delle regole in materia di prevenzione degli infortuni.

Il risarcimento dei danni e la responsabilità civile

La mancata cura da parte del datore di lavoro degli obblighi di sicurezza può essere rilevante anche sotto l'aspetto del diritto al risarcimento in favore del lavoratore.

In particolare si deve considerare che l'art. 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare (nell'esercizio della propria attività di impresa) tutte le misure che – considerate le specifiche caratteristiche dell'attività lavorativa – sono (secondo l'esperienza e la tecnica) necessarie per evitare danni all'integrità fisica e psicologica del lavoratore.

In caso di malattia professionale o infortunio, quindi, al lavoratore spetterà una somma a titolo di risarcimento del danno che comprenderà:

- il c.d. danno patrimoniale: ovverosia tutti i danni che consistono in una perdita economica (come le spese sostenute per le cure, le perizie, gli eventuali mancati guadagni ecc.)
- il c.d. danno non patrimoniale: ovverosia, in primo luogo, il danno alla salute (fisica e psicologica).

L'art. 2087 del codice civile viene ormai interpretato dai Giudici come una norma che impone al datore di lavoro degli obblighi c.d. contrattuali, degli obblighi cioè che pur essendo previsti dalla legge, sono operativi come se fossero contenuti all'interno di un contratto stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Ciò comporta che il lavoratore per poter ottenere il risarcimento non è obbligato a dimostrare che il datore di lavoro non si è attenuto alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza. Il danneggiato, infatti, in questo caso potrà limitarsi ad affermare che l'imprenditore non ha rispettato le regole, mentre starà al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutti gli strumenti utili per evitare il verificarsi del danno.

Ovviamente il lavoratore dovrà dimostrare che la propria malattia o l'infortunio sono dovuti all'inosservanza delle regole che lui dichiara essere state violate dal datore di lavoro (è la c.d. prova del nesso causale).

Per effetto della copertura INAIL, tuttavia, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità per i danni ed al risarcimento provvederà appunto l'INAIL, salvo il caso (molto frequente peraltro) in cui l'infortunio si sia verificato in occasione di un fatto che la legge prevede come reato (come ad esempio le lesioni colpose o l'omicidio colposo). In questo caso, infatti, il lavoratore potrà rivolgere la richiesta di risarcimento del danno direttamente al datore di lavoro.